



COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 29/04/2024

OGGETTO APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

:

L'anno **2024** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore 20.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
PUMO DONATELLA	SI	CAMILLI CLAUDIO	SI
FIORI CLAUDIA	SI	AGNELLO LOREDANA	SI
DI FALCO ESTER	SI	PEDRAZZOLI MATTEO	SI
BARBIERI MICHELE	SI	PASI CLAUDIO	SI
INVERARDI FEDERICO	SI	LANZA DAVIDE	AG
LONGO ENNIO	NO	CIFARELLI ALESSANDRO	NO
DI LORENZO GIUSEPPE	SI		

Presenti : 10 Assenti : 2 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Ivano Cosimo Epifani.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, PUMO DONATELLA.

La presente seduta del Consiglio Comunale viene videoregistrata ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 19.04.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco esporre il punto;

Udito l'intervento del Consigliere Pedrazzoli che annuncia dichiarazione di astensione;

Premesso che l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che i Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Dato atto che:

- come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2955/2003) e rimarcato dal Ministero dell'Interno (parere del 7 dicembre 2006) *“i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo”*;
- la stessa giurisprudenza amministrativa (così TAR Veneto, sez. II, del 18 gennaio 2017, n. 50) ha chiarito che *“l'analisi circa la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza che giustificano l'esercizio di tale potere deve essere condotta con particolare rigore. Tuttavia una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 agosto 2006, n. 585)”*;
- il Ministero dell'Interno (parere DAIT del 19.07.2008) ha ulteriormente precisato che *“il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inadatti a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012)”*;
- la stessa dottrina ritiene che successivamente alla indizione dei comizi elettorali la competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti per i quali sussistano scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per l'amministrazione comunale;

Ritenuto che:

- nella fattispecie, sussistono i presupposti della “urgenza” e della “indifferibilità”, atteso che il termine per l'aggiornamento biennale del PEF della TARI e per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 è fissato al 30 aprile 2024;
- che alla data odierna non è ancora certa la proroga al 30/6/2024 richiesta per l'approvazione del Pef e della tariffazione Tari 2024;
- l'approvazione dei detti atti, pertanto, deve avvenire entro scadenze fissate improrogabilmente dalla legge;

- dalla mancata approvazione dei detti atti, inoltre, potrebbe derivare un pregiudizio economico per l'Ente, atteso che il gettito della TARI deve coprire il costo del servizio e considerato anche il generale aumento dei prezzi che si è registrato dall'ultima approvazione del PEF e delle tariffe;
- inoltre, l'approvazione dei detti atti, essendo un atto "dovuto", non costituisce una interferenza sul libero svolgimento della competizione elettorale in grado di condizionare l'elettorato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri ministeriali;

Visto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale iscritta al punto immediatamente precedente all'ordine del giorno della presente seduta consiliare, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2024 un costo complessivo di €. 800.857,00, di cui €. 480.655,00 per Costi Variabili ed €.320.202,00 per Costi Fissi;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza; Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Viste le domande pervenute nei termini di legge relativamente alla scelta dell'uscita dal servizio pubblico di alcune attività produttive, agli atti d'ufficio;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Visto il PEF adottato in data odierna dal Consiglio Comunale che prevede i costi come sotto:

Costi variabili	480.655
Costi fissi	320.202
Totale costi	800.857

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- prima rata: 31/7/2024
- seconda rata (e rata unica): 30/9/2024
- terza rata: 30/11/2024

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/4/2023;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare come da parere allegato;

Preso atto dei pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Pedrazzoli, Pasi), resi a norma di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale, in data odierna iscritta al punto immediatamente precedente dell'ordine del giorno che si riassume:

Costi variabili	480.655
Costi fissi	320.202
Totale costi	800.857

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato della presente deliberazione calcolate sulla base dei coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come da allegati;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia, nella misura del 5%;

6) di dare atto che nel calcolo delle tariffe sono stati considerati: le agevolazioni e riduzioni tariffarie da regolamento, la quota di competenza Miur e il gettito presunto derivante da ruoli anni precedenti;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31/7/2024
- seconda rata: 30/9/2024
- terza rata: 30/11/2024

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/9/2024

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Pedrazzoli, Pasi), resi a norma di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta chiude alle ore 21:33.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2024

Il Responsabile di Settore
FRANCA CORDANI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCA CORDANI

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
PUMO DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
IVANO COSIMO EPIFANI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Siziano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Pumo Donatella in data 15/05/2024
Ivano Cosimo Epifani in data 08/05/2024